



Disegno di legge N. 2343 recante

“Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque”

Memoria Comitato Italiano Contratto Mondiale sull'acqua-Onlus- Audizione Presidente dr. Rosario Lembo presso Commissione Territorio, Ambiente e beni ambientali del Senato - Roma 13.09 2016 -

Onorevoli Presidenti e Senatori

Desidero ringraziare per l'audizione del **Comitato italiano per il Contratto Mondiale sull'acqua**, una organizzazione da oltre 16 anni impegnata a promuovere in Italia e a livello internazionale, il riconoscimento del diritto umano all'acqua e la salvaguardia come bene comune pubblico.

Il Contratto Mondiale sull'acqua è stato con il Forum dell'acqua tra i redattori del testo di legge di iniziativa popolare depositata nel 2007, tra i promotori del referendum e dei quesiti sottoscritti nel 2011 da oltre 27 milioni di cittadini ed ha concorso, grazie all'iniziativa politica messa in atto dal Governo della Bolivia, ad ottenere il riconoscimento del diritto umano all'acqua con l'approvazione della risoluzione ONU n.92/2010.

E' opportuno ricordare che l'Italia è stata tra i Paesi che hanno sostenuto in sede Onu questa risoluzione e si è fatta promotrice, nel percorso intergovernativo di definizione della nuova Agenda ONU degli obiettivi di sviluppo sostenibile, della proposta di adottare la concretizzazione nel diritto umano all'acqua che non è stata accolta. Purtroppo bisogna prendere atto che la risoluzione ONU del 2010 è a tutt'oggi disattesa da tutti gli Stati e non costituisce un impegno specifico come obiettivo di sviluppo sostenibile della Agenda ONU 2030.

Per stimolare la comunità internazionale, la nostra Associazione ha ritenuto opportuno impegnarsi nel lanciare, con il contributo di alcuni docenti della Università Bicocca, la proposta di [un Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui diritti economici, sociali, culturali](#) come strumento di diritto internazionale che definisce in termini vincolanti le modalità procedurali e sostanziali con cui gli Stati possono garantire il diritto umano all'acqua in termini di minimo vitale e garantire la giustiziabilità delle violazioni. Il testo del Protocollo è stato sottoposto all'attenzione del Governo italiano per il tramite del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell'Ambiente e territorio con la richiesta di sostegno della proposta e verifica condizioni per l'avvio di un negoziato internazionale presso il Consiglio dei Diritti Umani.

Il testo del Protocollo è scaricabile dal sito www.waterhumanrighttreaty.org e copia del testo sarà allegata alla presente memoria, con l'auspicio che possa essere oggetto di approfondimento da parte di questa o altre Commissioni del Senato.

Con riferimento al DDL 2343 **“Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque”** la nostra associazione non può che associarsi alle osservazioni sulle criticità già emerse nelle audizioni dal Forum dei Movimenti dell'acqua e da altri attori della società civile, rispetto alla cancellazione nel dibattito alla Camera degli elementi caratterizzanti la proposta di legge inizialmente parlamentare depositata che proponeva una **modello di governo associato ad una gestione pubblica** fondato sui principi *dell'acqua come diritto umano e come bene comune pubblico, sulla natura non economica del servizio di gestione dell'acqua in quanto patrimonio pubblico nazionale da sottrarre alle logiche del libero mercato, sull'adozione di un percorso di ripubblicizzazione per garantire una gestione pubblica e partecipata dalle comunità locali.*

Il testo in discussione presso codesta Commissione tradisce la volontà espressa dai cittadini attraverso due strumenti di partecipazione previsti dalla Costituzione: la proposta di legge di iniziativa popolare depositata nel 2007, fatta propria in questa legislatura da un gruppo di parlamentari e il risultato referendario del 2011.

La visione dell'acqua che il testo di legge n.2343 propone è quella proposta dalla Commissione europea, cioè dell'acqua come una risorsa economica da gestire attraverso un servizio sottoposto alle regole del mercato e della concorrenza, cioè ai privati, rinunciando quindi alla facoltà, prevista da direttive della Commissione e del Parlamento Europeo che prevede la possibilità per gli Stati membri di classificare servizi pubblici locali, come il servizio idrico integrato, al di fuori delle regole del mercato e della concorrenza.

Si è voluto quindi confermare una scelta politica, trasversale a diverse forze politiche, già introdotta con la legge Galli, cioè separare la funzione di **governo** dell'acqua, in quanto bene comune di

proprietà pubblica, dalla **gestione** del servizio idrico. Si preferisce affidare ai privati ed al mercato, in nome di una presenta maggior efficienza ed efficacia economica e finanziaria di questi attori , la gestione del bene comune acqua *mantenendo* la scelta delle società di capitale, *eliminando* il percorso di ripubblicizzazione della gestione attraverso enti di diritto pubblico, *escludendo* modalità di rafforzamento delle gestioni a totale controllo pubblico che costituiscono il modello prevalente in Italia che si caratterizza spesso per una gestione efficiente .

Nel merito dei singoli articoli, desideriamo evidenziare alcune criticità dell'impianto del disegno di legge e segnalare alcune contraddizioni con particolare riferimento alla tutela del diritto umano rispetto alle quali auspichiamo che questa Commissione possa intervenire .

Finalità (art.1) – Il DDL si propone come una seconda legge quadro, dopo quella Galli, perché ha la finalità di definire i *principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque* nel nostro Paese. Il titolo presenta però una contraddizione rispetto ai contenuti dei due commi dell'art.1.

Nel primo comma si parla di principi da utilizzare ai sensi art.117 della Costituzione per “gestire e governare il patrimonio idrico nazionale” ma è stato eliminato l’aggettivo “pubblico”. *Sarebbe opportuno definire l’acqua un bene comune pubblico ed un patrimonio nazionale.*

Il comma 2 affermare che l’obiettivo della legge è la definizione del quadro di governo pubblico, non fa riferimento alla *gestione pubblica* - menzionata nel titolo – e cita solo il *governo*. Peraltro, tutte le *modifiche introdotte dalla Camera rispetto alla proposta parlamentare depositata non rafforzano neanche le modalità di gestione pubblica diretta e partecipata a livello di governo dagli enti locali, cioè quelle in house, confermano e privilegiano modelli gestionali come il partenariato pubblico-privato, le gare di mercato, modalità che di fatto riducono il governo pubblico. Inoltre si equipara la gestione del servizio idrico, cioè di un bene comune, agli altri servizi pubblici locali a rete a esplicita rilevanza economica (gas, elettricità, rifiuti), ed in quanto tali aperti alla concorrenza .*

Principi generali

L’art. 2 - Riconosce il diritto umano all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari come “diritto umano universale ed essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, adottando la definizione approvata dalla Assemblea dell’ONU.

E’ questo uno degli elementi innovativi presenti nel testo originario, che è stato recepito dopo alcune sollecitazioni dalla Camera. Introduce, attraverso il comma 3 dell’art. 2, nella legislazione italiana la definizione del diritto all’acqua e il riconoscimento del principio della “universalità” del diritto al minimo vitale per tutti, prescindendo dalle modalità di gestione, garantisce le categorie più vulnerabili, quantificando successivamente le modalità (minimo vitale e copertura del costo).

Di fatto con questo articolo l’Italia può diventare un punto di riferimento a livello di legislazioni europeo ed internazionali, perché per la prima volta si supera l’approccio riconoscimento “declaratorio” del principio, presente nelle Costituzione di alcuni Stati, e si introducono modalità di copertura del costo del un minimo vitale seppure attraverso la tariffa anziché la fiscalità generale. Questa modalità è comunque preferibile rispetto alla tendenza internazionale di voler garantire l’accesso all’acqua potabile solo attraverso il pagamento di un prezzo equo di mercato.

L’art. 7 - comma 1

Quantifica il diritto all’acqua ma le modifiche introdotte dalla Camera contraddicono in parte l’art.2 ed i principi sanciti dal comma 3.

La prima contraddizione è la delega per la definizione del quantitativo minimo vitale affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministero Ambiente, attraverso un iter complesso di consultazioni e pareri.

Se l’Italia ha votato e sostenuto a livello di risoluzione ONU che il diritto umano all’acqua è un diritto universale, autonomo e specifico, e questo principio è richiamato tra le finalità del disegno di legge, è competenza del Parlamento definire per legge il diritto all’acqua come minimo vitale dei cittadini per la dignità umana. I diritti dei cittadini non possono essere definiti a livello di concertazione politica ma solo garantiti dai Governi rispettando i parametri stabiliti dalle organizzazioni internazionali, in questo caso quello fissato dalla OMS per tutti gli Stati.

La seconda contraddizione è proprio la violazione del minimo vitale stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in un minimo di 50 lt/pers/gg che è stato trasformato in un **tetto massimo di erogazione**. Il quantitativo minimo vitale per la salute e la dignità della persona umana è un diritto a valenza universale ed è fissato da istituzioni sovranazionale. Tutte le persone

e gli esseri viventi hanno bisogno di uno stesso quantitativo minimo di acqua per sopravvivere. Non si può subordinare *la quantificazione del minimo vitale* alla discrezionalità di parametri di consumo individuali o dei vari territoriali, come proposto nel primo comma dell'art. 7 , *cioè tenendo presente i valori storici di consumo e di dotazione pro-capite* .

Nel merito del diritto umano universale ci permettiamo richiamare alcune osservazioni.

La prima è che diritti umani riconosciuti a livello ONU e sottoscritti dagli Stati sono diritti universali e vincolanti. I diritti umani non sono interpretabili e sono posti in capo alla responsabilità degli Stati, attraverso i Parlamenti. Se l'Italia ha riconosciuto il diritto umano all'acqua lo deve garantire rispettando le risoluzioni e convenzioni internazionali che ha sottoscritto, da ultimo il 1° Protocollo Opzionale sulla giustiziabilità dei diritti economici, sociali, culturali, per evitare possibili ricorsi.

La seconda osservazione. In funzione della peculiarità del diritto all'acqua come universale, autonomo e specifico, non è possibile delegare ai gestori del servizio, alla natura non di lucro del soggetto gestore, ad un prezzo equo di mercato o a politiche di welfare social (Fondi sociali) a tutela del diritto umano universale all'acqua o l'accesso ad un quantitativo minimo vitale.

La terza attiene un dibattito già emerso nelle audizioni alla Camera ed in questa Commissione in merito alla opportunità di garantire il diritto all'acqua in termini di minimo vitale a tutti i cittadini o solo alle fasce disagiate o in relazione al reddito individuale.

Ribadiamo che nel rispetto della risoluzione Onu e dei principi sanciti dal comma 1 dell'art.2 il diritto umano all'acqua deve essere garantito **universalmente** a tutti i cittadini con parità di trattamento. La partecipazione alla copertura del costo può essere associata a criteri di progressività in funzione dei consumi o del reddito, ma non può essere subordinato il diritto. Se in Italia, si garantisce il diritto alla salute attraverso l'accesso gratuito al pronto soccorso in caso di malore e ai farmaci essenziali a tutti i cittadini, indipendentemente dal reddito, non si capisce perché non debba avvenire a livello di garanzia di accesso all'acqua a livello di "minimo vitale" per tutti.

Auspichiamo che questa Commissione elimini queste contraddizioni e ripristini l'obbligo di garantire per legge un minimo di 50 lt/pers/gg gratuiti per tutti, come minimo vitale e confermi il principio del diritto universale gratuito al minimo vitale per tutti i cittadini.

Copertura del costo del diritto.

L'art.7 comma 1. Contiene anche la precisazione che il diritto all'acqua di ciascun individuo si concretizza nell'obbligo di erogazione - *qualunque sia la natura del soggetto gestore* – di un quantitativo minimo vitale fissato ed identifica le modalità di copertura del costo.

Essendo stato eliminato il riferimento alla fiscalità generale, previsto nel testo depositato, si conferma la delega all'Autorità di regolazione del servizio di **definire i criteri** per coprire il costo attraverso la tariffa adottando criteri di progressività per fasce di consumo e incentivazione del risparmio idrico.

Questo approccio è in linea di principio in contrasto con il riconoscimento del diritto umano sancito dall'art.2. La nostra Costituzione prevede che i diritti umani di base sono di norma garantiti ai cittadini dallo Stato attraverso la fiscalità generale.

La copertura del costo del diritto attraverso la tariffa, intesa come corrispettivo per accedere a un servizio, è una scelta politica adottata per convalidare l'opzione della natura economica dell'acqua introdotta con la modifica al comma 1 dell'art.4 e confermare una gestione nel rispetto del principio comunitario della copertura totale dei costi (*full cost recovery*) previsto dalla Direttiva UE 2000/60

E' opportuno sottolineare che qualora fosse deciso di reintrodurre la classificazione del servizio idrico locale come privo di rilevanza economica, come auspichiamo, sarebbe possibile reintrodurre il principio della copertura del diritto attraverso la fiscalità, adottare altre modalità pubbliche di copertura dei costi del servizio e di finanziamento a tutela dell'acqua come bene comune pubblico.

Rispetto alle modalità di copertura del costo, contestiamo che sia una Autorità di mercato a definire i criteri con cui garantire il diritto all'acqua. E' compito dello Stato fissare i criteri.

Stante l'opzione della tariffa come modalità, è positivo che la legge chieda alla l'Autorità di regolazione (AEEGSI) di garantire la copertura del costo del diritto applicando un modello tariffario ancorato a criteri di **progressività del costo per le fasce di consumo eccedenti il quantitativo minimo vitale giornaliero e di incentivo al risparmio della risorsa**. Condividiamo l'adozione di questo principio (più consumi, più paghi) di cui siano stati i promotori di applicazione da tariffe differenziate per fasce di consumo proposte dal primo Manifesto dell'acqua pubblica diffuso in Italia a partire dal 2000. Finora si è preferito applicare tariffe che privilegiassero i consumi. Sarebbe opportuno rispetto alla promozione del risparmio idrico e della tutela dell'acqua, che il

testo di legge adottasse alcuni dei parametri di progressività sui consumi e penalizzazione degli sprechi previsti nella bozza del Protocollo Internazionale per il diritto umano all'acqua.

La gratuità del diritto al minimo garantito tramite tariffa, anche se è fissata da una Authority e non presa in carico dallo Stato, costituisce una soluzione più accettabile rispetto alla proposta che lo Stato si limiti a garantire l'accesso fissando un prezzo equo di mercato. Questa modalità non garantisce la universalità dell'accesso ed esclude chi è povero e non può pagare nessun prezzo.

La gratuità del minimo vitale per tutti i cittadini, anche per i morosi, è un altro elemento di innovazione del disegno di legge che può costituire, sul piano della giurisprudenza internazionale ed europea, un esempio di difesa del diritto umano all'acqua ed una modalità da privilegiare rispetto alla discrezionalità di approcci di welfare sociale delegati ai gestori, ai consigli comunali, a Fondi nazionali di solidarietà.

Governo pubblico del ciclo

L'art.5 . La versione approvata dalla Camera ha accolto solo parzialmente la proposta del testo originale, che in sintonia con il titolo ed i principi sanciti dall'art.2, **proponeva sia il governo del ciclo naturale che la gestione pubblica** del servizio di accesso all'acqua bene comune e come diritto umano. La proposta era quella di porre **entrambi le funzioni sotto il controllo politico e la competenza del Ministero dell'Ambiente** , con la partecipazione diretta degli enti locali

Alla Camera è prevalsa invece l'opzione di *mantenere pubblico solo l'indirizzo di governo* della risorsa, attraverso il Ministero dell'Ambiente, rigettando però la proposta di istituire una *Autorità di regolazione autonoma, specifica di gestione dell'acqua sotto il controllo del Governo e Parlamento.*

Se l'acqua è un bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini ed il servizio idrico è considerato un servizio pubblico locale (art. 4 comma 1-ultimo capoverso) auspichiamo che si possa reintrodurre il governo e il controllo di un servizio pubblico locale sotto la responsabilità "politica" del Ministero dell'Ambiente, il che consentirebbe di identificare modalità diverse per la copertura del diritto umano all'acqua, il finanziamento del servizio, di supportare l'opzione politica di classificare il servizio idrico come di interesse generale ma privo di rilevanza economica.

La conferma della delega della funzione di regolatore e di controllo ad una Autorità indipendente ma che opera a tutela del mercato e della concorrenza (AEEGESI) non garantisce un controllo "politico pubblico", cioè la tutela dell'interesse generale di pubblica utilità del bene acqua e concorre ad equiparare il servizio idrico agli altri servizi pubblici locali a rete a rilevanza economica (gas, elettricità). Viene inoltre convalidata una scelta politica fatta dal Governo Monti, attraverso un articolo introdotto in una legge finanziaria, dettata dalla urgenza di trovare una soluzione nazionale che rispettasse l'obbligo di eliminare dalla tariffa la remunerazione del profitto fissata per legge, in applicazione del 2° quesito referendario del 2011.

Dal momento che il Parlamento si appresta a varare una legge quadro che disciplina *il governo e la gestione pubblica dell'acqua come bene comune, la richiesta è che questa Commissione avvii una attenta riflessione sull'opzione politica* di mantenere la delega di regolamentazione della gestione del servizio e della definizione della tariffa ad una Autorità di mercato e della concorrenza i cui costi di funzionamento della sezione dell'Autorità dedicata al servizio idrico sono pagati dai cittadini come consumatori, attraverso la tariffa. Questa opzione concorre a ridurre la sovranità nazionale del Parlamento rispetto al futuro governo pubblico dell'acqua in funzione dei vincoli che saranno imposti dalla Commissione UE attraverso le direttive sulla gestione del servizio idrico e che l'Autorità italiana dovrà applicare.

Processi partecipativi

L'art. 11 introduce e sancisce il principio del governo partecipativo del servizio idrico già previsti dalla direttiva quadro sull'acqua 2000 della Commissione. La partecipazione viene confermata a livello di accesso all'informazione presso gli organi territoriali di "governo" mentre resta esclusa *la partecipazione rispetto alla "gestione"*, in contraddizione con il titolo della legge

A livello di definizione delle "modalità" si delega alle discrezionalità delle singole Regioni di identificare le modalità più idonee per coinvolgere i cittadini, dei lavoratori, e organizzazioni della società civile dei processi di pianificazione e programmazione del servizio idrico. L'orientamento per modalità differenziate è in contrasto con la definizione dell'acqua come bene comune, come diritto umano e di una gestione affidata alla partecipazione delle comunità locali ma a tutela di un bene comune di tutti.

Per garantire questi principi sarebbe opportuno definire nel testo di legge **alcune linee guida** a livello di modalità e procedure di partecipazione da adottare a livello nazionale e prevedere anche

una struttura nazionale (es Osservatorio) presso il Ministero dell'Ambiente, aperta alla società civile, che possa monitorare ed esprimersi sia sul governo e sulla gestione di tutto il ciclo idrico. Positiva è **la promozione dell'acqua di rete (art.9)** che impegna i Comuni a incentivare gli esercizi commerciali all'utilizzo dell'acqua di rubinetto per il consumo umano. A salvaguardia del bene acqua e dell'ambiente, non sono però introdotte modalità di penalizzazione/riduzione dell'uso dell'acqua in bottiglia di plastica e di tutela delle fonti idriche, specie quelle cedute in concessione dalle Regioni a imprese private per l'imbottigliamento. Se l'acqua è un bene comune pubblico da tutelare è opportuno introdurre i parametri minimi nazionali per gli emungimenti dalle fonti e le concessioni, sottraendo i criteri alla discrezionalità delle Regioni e ricondurre sotto questa legge quadro la regolamentazione delle concessioni.

Modalità di gestione

Segnaliamo alcune contraddizioni presenti **nell'art. 4** sui *principi di gestione del servizio*.

La prima è determinata dalla eliminazione, dal primo comma, della classificazione del servizio idrico integrato come "servizio pubblico locale privo di rilevanza economica" sostituita con quella di "interesse **economico generale assicurato alla collettività**" con l'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio.

Adottando questa classificazione il Parlamento e lo Stato italiano sanciscono per legge di voler delegare il futuro governo dell'acqua, anche se definita **bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini** alle regole del libero mercato e della concorrenza fissate dalla Commissione Europea. Per i servizi di interesse generale economico sono vincolanti per gli Stati le regole e provvedimenti previsti dalle Direttive quadro, cioè oggi dalla direttiva 2000, domani delle future direttive sull'acqua come il Blu-print, gli accordi come i TTIP, quelli CETA.

La volontà politica è di ridurre la sovranità nazionale su un bene pubblico affidando la regolamentazione della gestione del servizio idrico alle regole del libero mercato e della concorrenza, cioè di fatto si aprono le porte alle grandi imprese multinazionali ed ai Fondi di investimento speculativi che acquisiranno il controllo del capitale delle società di gestione.

Si punta a replicare sull'acqua, bene comune, patrimonio dei cittadini, una scelta analoga a quella fatta con la ratifica politica del **bail-in** che oggi non consente al Governo di tutelare i risparmiatori. Per l'acqua, stante la volontà espressa dai cittadini con il Referendum, la politica non potrà sottrarsi alle responsabilità asserendo in futuro che non si conoscevano le conseguenze

La seconda contraddizione è relativa al richiamo al comma 1 dell'art.4, cioè alla possibilità prevista dalle direttive approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che gli Stati membri e quindi il Parlamento italiano ha di definire *quali siano i servizi di interesse economico generale*.

La scelta fatta è quella di voler ignorare la volontà e la richiesta popolare espressa dal referendum che ha sancito che *l'acqua non è una merce e che sulla gestione non si può fare profitto*.

Stante il titolo e le finalità della legge di definire "i principi di governo e di gestione pubblica dell'acqua", ci auguriamo che questa Commissione o l'aula del Senato modifichi la definizione della natura del servizio idrico sottraendolo alle regole e ai vincoli della rilevanza economica imposte dalle direttive della Commissione UE.

Da questa scelta ne deriva *una terza contraddizione* sempre rispetto al principio di una gestione pubblica del servizio. L'opzione politica fatta dalla Commissione Ambiente della Camera di **sopprimere l'articolo 6** del testo originario che introduceva modalità relative ai processi di ripubblicizzazione, ovvero ad una progressiva trasformazione dei gestori in enti di diritto pubblico.

Ancor più incongruente, rispetto ad una gestione pubblica del servizio appare l'introduzione della modifica all'art. 149/bis del decreto 2006 peggiorativa rispetto alla gestione diretta in house che da **opzione privilegiate di gestione pubblica**, presente nella versione in discussione dalla Commissione Ambiente alla Camera, è ritornata ad essere **una modalità "residuale"**.

A rendere ancora più incerta la salvaguardia e sopravvivenza delle gestioni a partecipazione pubblica diretta da parte dei Comuni sono alcuni provvedimenti previsti dal decreto legislativo **"Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale"** ((c.d. Legge Madia).

Sarebbe opportuno che questo disegno di legge che si configura come legge quadro su "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque", quindi come legge di settore, contenesse un esplicito richiamo alla esclusione del servizio idrico da alcuni vincoli e disparità di trattamento previsti dal Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale" soprattutto per quanto attiene l'assunzione o il mantenimento del servizio pubblico locale a gestione diretta (house e aziende speciali), vincoli previsti da art.5 (obbligo di verifica economica rispetto al mercato), art.7 (cessione al mercato dei servizi, esclusione gestione con

aziende speciali), art.9 (cessione proprietà delle reti). **Se si vuole affermare la peculiarità del servizio idrico come servizio di interesse generale di un bene comune pubblico da assicurare alle comunità in termini di accesso come diritto umano va formalizzata la esclusione del servizio idrico dalle modalità di regolamentazione previsti dal decreto Madia per gli altri servizi pubblici locali a rete di interesse economico generale.**

Finanziamento del Servizio idrico integrato (art.6)

La scelta politica di classificare il servizio di interesse generale economico determina di fatto **l'obbligo di finanziare il servizio tramite la tariffa** applicando il principio comunitario della copertura totale dei costi (*full cost recovery*) escludendo l'opzione, proposta nel testo originale, di coprire il costo del diritto attraverso la fiscalità generale, il costo del servizio attraverso fiscalità specifiche e la tariffa con modalità progressive e un Fondo nazionale di investimenti pubblici.

La scelta, apparentemente dettata da principi di economicità ed efficienza, non è supportata dai risultati ottenuti negli ultimi 15 anni. La cessione al mercato della gestione e l'ingresso dei privati per apportare i capitali, si sono dimostrate entrambi fallimentare così come non è possibile affidare solo alla tariffa la copertura degli investimenti.

E' opportuno ricordare che se fosse stata adottata la scelta politica di classificare il servizio idrico come un servizio di interesse generale pubblico, la Commissione prevede che lo Stato italiano si debba far carico di coprire direttamente tutti i costi e gli investimenti relativi al servizio idrico integrato inteso come servizio pubblico nazionale da gestire al di fuori del mercato.

Questi investimenti pubblici a livello nazionale su un bene pubblico potrebbero essere oggetto di negoziazione in deroga, cioè di flessibilità, rispetto ai vincoli richiesti dalla Commissione.

Il modello di finanziamento del servizio idrico previsto dalla legge è quello di privilegiare l'utilizzo di Fondi Europei che costituiscono la dotazione più rilevante degli investimenti pubblici. Il disegno di legge **non prevede uno specifico Fondo nazionale per investimenti** per il miglioramento delle reti, del trattamento delle acque, il contrasto al dissesto idrogeologico, per scagionare le sanzioni comunitarie già deliberate dalla Commissione e di prossima applicazione.

Stante il richiamo all'acqua *come bene comune e come bene pubblico di valore fondamentale*, può essere opportuno introdurre per legge **l'obbligo di reinvestimento** di una quota degli eventuali utili per le società di gestione, in particolare quelle partecipate dai Comuni - previa verifica se questo obbligo è compatibile con le disposizioni del codice civile che disciplina le società di capitale. **Questa opzione non risolve il problema degli investimenti pubblici a tutela e salvaguardia di un governo e gestione pubblica dell'acqua, principi che la legge sancisce ma che non garantisce.** Un fondo pubblico nazionale di investimenti potrebbe essere un volano anche in termini di rilancio occupazionale.

Qualora si adottasse questa opzione sarebbe utile inserire l'obbligo di destinare parte degli utili al miglioramento della qualità dell'acqua erogata per uso umano (in funzione delle nuove direttive quadro comunitarie) e alle opere infrastrutturali di miglioramento della rete e trattamento acque.

Si ritiene una importante innovazione l'adozione di un **Fondo nazionale di Solidarietà internazionale**, introdotta dall'**art. 12** che sarà alimentato attraverso prelievo di un centesimo sulla tariffa, per finanziare progetti di cooperazione che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici gestito dalla Agenzia di Cooperazione.

Questa prassi era stata praticata a livello di cooperazione decentrata quando la tariffa idrica era fissata a livello di ATO dai Comuni, ma in assenza di una legge, è stata bloccata dalla Autorità di regolamentazione. E' opportuno segnalare che l'Agenzia di Cooperazione presso il Ministero degli Esteri si è già dotata di Linee guida per la cooperazione idrica e con il supporto di questo articolo, il nostro paese può apportare un contributo significativo rispetto all'accesso universale all'acqua nelle aree più povere, obiettivo previsto dalla nuova Agenda degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Si ringraziano gli Onorevoli Senatori della cortese attenzione e mi riservo di far pervenire una memoria che illustri le considerazioni sulle criticità segnalate nell'intervento.

Allegati

1. *Testo Secondo Protocollo Opzionale al Patto PIDESC per il diritto umano all'acqua*
2. *Scheda sintesi delle principali innovazioni del progetto di Protocollo.*